



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 3

(Sostituisce il n. 6 Senato)

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

23^a seduta: mercoledì 24 luglio 2013

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

* PRESIDENTE	Pag. 3, 7, 8 e passim
GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	3, 7, 8
PADUA (PD)	7, 8
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	10

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-00236, presentata dalla senatrice Padua e da altri senatori.

Saluto e ringrazio per la disponibilità il sottosegretario Giorgetti.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, relativamente alla interrogazione in esame, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rappresenta che l'articolo 1, comma 558, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), modificando l'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ha prorogato al 31 dicembre 2013 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione ai tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008.

Il novellato articolo 1, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 216 del 2011 prevede, quindi, da un lato, la proroga fino al 31 dicembre 2013 dell'efficacia delle citate graduatorie e, dall'altro, l'obbligo per le Agenzie fiscali, «in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione», di attingere, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario «dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente».

In primo luogo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli precisa che i destinatari della norma in questione non sono risultati idonei alla citata selezione pubblica indetta dall'Agenzia delle entrate, ma sono risultati idonei solo a talune delle prove selettive intermedie previste dal suddetto bando quali fasi endoprocedimentali della stessa procedura.

Per una migliore comprensione dei fatti occorre richiamare l'articolo 4 del bando relativo alla procedura in argomento che così dispone: «La procedura di selezione prevede le seguenti fasi: una prova oggettiva tecnico-professionale; una prova oggettiva attitudinale; un tirocinio teorico-pratico, della durata di 6 mesi, integrato da una prova finale orale».

Nel dettaglio, l'articolo 5 del predetto bando di concorso dispone inoltre che sono ammessi alla prova oggettiva attitudinale «i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero dei posti per i quali concorrono».

Ai sensi del successivo articolo 6 del bando, sono invece ammessi al tirocinio «i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 40 per cento».

Infine, l'articolo 7 del bando stabilisce che «la commissione d'esame, tenendo conto della valutazione espressa sul tirocinio dal direttore dell'ufficio, sottopone i candidati alla prova finale orale per valutarne la preparazione professionale, le attitudini e le motivazioni, anche con l'assistenza di personale esperto per lo svolgimento di prove comportamentali».

Le graduatorie di merito, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del bando di concorso, sono formate sulla base della votazione conseguita nella prova finale, che non deve essere inferiore a 24/30.

L'Agenzia delle entrate, infatti, ha pubblicato le graduatorie regionali dei candidati che hanno sostenuto la seconda prova oggettiva attitudinale prevista dal bando di concorso con il punteggio di almeno 24/30. Successivamente, espletato il tirocinio e svolta la prova orale, la medesima Agenzia ha pubblicato le graduatorie regionali dei vincitori procedendo all'assunzione degli stessi.

Ciò premesso, giova rilevare che l'obbligo imposto, tra l'altro, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di attingere, fino alla loro completa utilizzazione, dalle «graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio» ha ad oggetto, sostanzialmente, candidati che hanno superato solo le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle entrate. Non si tratta quindi di vincitori o idonei di concorso, poiché non risulta concluso l'*iter* procedimentale previsto per l'assunzione: svolgimento del tirocinio teorico-pratico, della durata di 6 mesi, e superamento della prova finale orale.

L'Agenzia evidenzia quindi che il citato articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 216 del 2011 pone non pochi dubbi di natura interpretativa nella parte in cui la norma dispone che «l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, prima di reclutare nuovo personale (...) attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio».

Non è chiaro come debba essere applicata la normativa in questione. A parere dell'Agenzia delle dogane, la disposizione in argomento potrebbe essere interpretata nel senso di attribuire alle suddette amministrazioni – diverse da quella che aveva a suo tempo bandito la procedura selettiva – l'obbligo di ripetere, ossia effettuare nuovamente, le prove selettive non superate dai candidati già ammessi al tirocinio (ossia il tirocinio stesso e la prova finale orale). Tuttavia, l'Agenzia segnala che una simile ricostruzione non appare perfettamente compatibile con il principio di cui

all'articolo 97 della Costituzione, secondo cui i concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi devono essere svolti in modo da garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, tenuto conto anche del fatto che lo svolgimento di tali ulteriori fasi della procedura selettiva originariamente non superate dagli istanti non può certo essere affidato ad amministrazione diversa da quella che ha a suo tempo bandito il concorso (l'Agenzia delle entrate), pena l'illegittimità delle eventuali operazioni selettive così perfezionate.

Incidentalmente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente altresì che con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane n. 151 del 24 maggio 2011 è stato modificato l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione, con l'eliminazione dello *stage* teorico pratico. Pertanto, quand'anche si ritenesse che l'*iter* concorsuale possa essere completato presso questa Agenzia, la fase dello *stage* teorico-pratico non potrebbe essere realizzata, stante la mancanza di una norma regolamentare che la preveda e la disciplini compiutamente. A ciò si aggiungano le evidenti criticità che deriverebbero dalla necessità di costituire una nuova commissione esaminatrice per la rinnovazione di tali fasi della medesima procedura.

D'altra parte, qualora il suddetto articolo 1, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 216 del 2011 dovesse essere interpretato quale norma che pone l'obbligo per le amministrazioni destinatarie di assumere candidati che non sono risultati idonei al concorso in questione, non avendo superato tutte le fasi della relativa procedura selettiva, allora dovrebbe certamente ritenersi che tale norma è incostituzionale per palese violazione del già citato articolo 97 della Costituzione, che dispone che all'impiego pubblico si può accedere solo a seguito di superamento di concorso, nel rispetto del principio di buon andamento dell'amministrazione. Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce che nella memoria difensiva relativa al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da alcuni dei candidati ha già sollevato la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 216 del 2011, rispetto al parametro contenuto nell'articolo 97 della Costituzione.

In merito alle censure formulate dai senatori interroganti circa la legittimità della procedura di mobilità intercompartimentale, avviata con avviso n. 94765 dell'11 agosto 2011, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rileva che la norma di cui si chiede l'applicazione è intervenuta successivamente all'avvio da parte dell'Agenzia delle dogane della procedura di mobilità, e non può comunque inficiare in alcun modo la legittimità della procedura di mobilità correttamente indetta dall'Agenzia delle dogane nell'agosto 2011.

In ogni caso e con riguardo alle nuove azioni di mobilità intercompartimentale che verranno intraprese dall'Agenzia, si osserva che il citato articolo 1, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 216 del 2011, per espressa previsione del legislatore, deve essere applicato «prima di reclutare nuovo personale», non anche nei casi in cui – come nell'ipotesi di mobilità – si proceda non già al reclutamento di nuovo personale, bensì

a una mera «cessione del contratto di lavoro di dipendenti (...) in servizio presso altre amministrazioni», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo. n. 165 del 2001. In tali casi, infatti, vi è una mera modificazione soggettiva del rapporto, non già una nuova assunzione né, quindi, reclutamento di nuovo personale.

Giova inoltre segnalare che il piano del personale dell'Agenzia per il triennio 2013-2015 non prevede acquisizioni di personale nella terza area per l'anno 2013, mentre per l'anno 2014 prevede nella terza area l'assunzione di 50 unità di professionalità tecnico-specialistiche e nel biennio 2014-2015 l'acquisizione tramite procedure di mobilità di 200 unità di terza area. Anche nella redazione di tale piano, i vincoli alle assunzioni introdotti dal legislatore hanno indotto l'Agenzia a pianificare un ricorso più intenso all'istituto della mobilità, ai sensi del predetto articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale leva gestionale al momento risulta l'unica possibile per garantire l'attuazione del *turnover* e contestualmente la neutralità dal punto di vista finanziario, dato che le procedure in argomento dirette all'acquisizione di dipendenti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni non implicano un aggravio di spesa pubblica complessiva.

Come peraltro chiarito dal Dipartimento della funzione pubblica, la mobilità può essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al blocco delle assunzioni o ad un regime limitativo. Il medesimo Dipartimento della funzione pubblica, con successiva circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011, nel richiamare la giurisprudenza consolidata secondo cui l'obbligo delle amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, di attivare le procedure di mobilità evidenzia un obiettivo chiaro del legislatore di accordare all'istituto della mobilità priorità assoluta rispetto all'assunzione di nuovo personale pubblico, ha precisato, altresì, che secondo un orientamento univoco l'obiettivo va perseguito anche se alla nuova assunzione si procede mediante lo scorrimento di graduatorie ancora efficaci, nell'evidente scopo di contenimento della spesa pubblica inerente il personale di tutte le amministrazioni.

In sostanza, nell'attuale contesto normativo generale, il ricorso alla mobilità quale strumento di acquisizione di personale trova la sua motivazione, da un lato, nella necessità di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione e il celere reperimento di personale a fronte della scarsità delle risorse disponibili, dall'altro, nella necessità di attenersi ai vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, il cui rispetto, peraltro, è fatto espressamente salvo anche dalla normativa invocata dagli istanti.

Infine, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ritiene inconferente il richiamo fatto dagli interroganti all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n. 244 del 2007 in base al quale tale Agenzia ha assunto nel biennio 2008-2009 idonei presenti in graduatorie redatte in esito a procedure concorsuali indette e gestite dall'Agenzia delle entrate. Per consentire dette assunzioni – che hanno riguardato, in ogni caso, idonei di concorso che avevano, quindi, completato l'intero *iter* concorsuale – il legislatore aveva

messo a disposizione finanziamenti speciali. La norma in esame non prevede analoghi finanziamenti e impone invece il rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.

In definitiva, l'invocato scorrimento degli elenchi o delle graduatorie degli ammessi al tirocinio non sarebbe idoneo al perseguimento delle finalità menzionate nell'interrogazione parlamentare in esame: sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione, perché, come già sottolineato, gli interessati non sono risultati idonei all'assunzione, ma solo all'ammissione al tirocinio, ossia a una fase endoprocedimentale della procedura selettiva prevista dal bando di concorso cui hanno partecipato, mentre non sono stati ammessi alla relativa prova finale orale e non sono inseriti nelle relative graduatorie di merito definitive; sotto il profilo del necessario rispetto dei vincoli assunzionali imposti dal legislatore nell'ottica del contenimento della spesa pubblica si osserva altresì che l'assunzione di nuovo personale mediante scorrimento di graduatorie già esistenti, implicando un costo aggiuntivo nell'ambito della spesa pubblica complessiva, non assicurerebbe comunque quella neutralità finanziaria che è garantita invece dalla cessione del contratto di lavoro di dipendenti già in servizio presso altre pubbliche amministrazioni anch'esse soggette ai medesimi vincoli assunzionali.

Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ribadisce l'assoluta legittimità e correttezza del proprio operato.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario. Chiediamo anche di acquisire la documentazione, stante il fatto che la risposta che ci è stata fornita contiene molte argomentazioni di natura tecnico-giuridica che richiedono un approfondimento specifico.

PADUA (PD). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il Sottosegretario per la celerità e per l'attenzione che ha mostrato.

Mi dichiaro parzialmente soddisfatta per la risposta; nel merito, non so se ho ben compreso, ma in un passaggio della stessa mi sembra si affermasse che la necessità del tirocinio poteva essere interpretabile in modo diverso, il che non risulta molto chiaro.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. I soggetti ammessi al predetto tirocinio non possono considerarsi in senso stretto come degli idonei per la graduatoria di merito dell'Agenzia delle entrate, perché le fasi successive della procedura concorsuale da quest'ultima avviata non sono stata superate da tali soggetti. Ciò detto, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non è per forza necessario un tirocinio.

PADUA (PD). E dunque?

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Quindi, si è deciso comunque di attivarsi con la mobilità, non tenendo conto per forza della graduatoria.

PADUA (PD). Quindi, se il tirocinio non è assolutamente necessario, questo personale potrebbe essere adeguato, perché i primi *step* della procedura concorsuale sono stati superati.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. I primi *step* li hanno superati, ma non possono essere considerati nella categoria dei candidati idonei in generale perché il concorso originario era stato indetto dall'Agenzia delle entrate, quindi è tale ente a dover stabilire l'idoneità dei soggetti in questione secondo la propria procedura. È quindi facoltà dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli attingere o meno a tale graduatoria, in funzione dei risparmi complessivi e nel perimetro di spesa della pubblica amministrazione, alla luce anche del fatto che nel biennio 2008-2009 (ho seguito personalmente la questione e ricordo di aver risposto ad una interrogazione simile nella scorsa legislatura) erano state stanziare risorse specifiche per l'operazione di recupero degli idonei. I soggetti in questione tuttavia non sono idonei, pertanto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha la facoltà di assumere nel rispetto dei limiti finanziari previsti su base annuale.

Da parte mia vi è comunque la disponibilità a riaffrontare questa materia, atteso che sono titolare della relativa delega. Sugerirei quindi di studiare ed approfondire la relazione, stante la sua complessità.

PADUA (PD). Forse sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento.

PRESIDENTE. Dal momento che mi sembra vi sia l'accordo sia dell'interrogante sia del Sottosegretario, stante la delicatezza e la complessità del tema in esame, proporrei di svolgere un ulteriore approfondimento in una specifica e autonoma sede, considerato anche che, paradossalmente, ad esempio nel decreto-legge n. 76 del 2013, il Governo suggeriva un procedimento diverso. Oggi non abbiamo margini per procedere a tale approfondimento perché l'Assemblea sta per iniziare i propri lavori e, quindi, se c'è l'accordo del Sottosegretario e della senatrice Padua, anche alla luce di quanto il Governo ci ha appena riferito, ci riserviamo di affrontarlo in seguito.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è naturalmente pienamente disponibile a riprendere ed approfondire il tema in esame presso questa sede.

PRESIDENTE. Apprezzo molto la disponibilità di entrambi. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,30.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

PADUA, ORRÙ, LUMIA, MATTESINI, SILVESTRO, GRANAIOLA, ALBANO, PAGLIARI, LO GIUDICE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) all'art. 1, comma 346, prevedeva che «Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale: (...) e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'Agenzia delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 78 della presente legge, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali (...) del 21 ottobre 2005 e (...) 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie e con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall'Agenzia delle dogane in data non anteriore al 18 settembre 2005 rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera l'Agenzia delle dogane può stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali (...) del 21 ottobre 2005 e (...) 6 aprile 2007, con un punteggio finale inferiore

a 46; in ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie da parte dell'Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 346, è prioritario rispetto all'utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell'Agenzia delle dogane». Attraverso l'applicazione di tale norma nel 2008 furono assunti all'Agenzia delle dogane gli idonei dell'Agenzia delle entrate;

con norma di legge speciale contenuta nel decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 («milleproroghe» per il 2012), all'art.1, comma 4-*bis*, si prevede che «L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2013. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente». Con tale disposizione, dunque, in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia del territorio, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, sono obbligate ad attingere, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali di candidati risultati idonei, nell'ambito del reclutamento di 825 funzionari amministrativo-tributari bandito nel 2009 dall'Agenzia delle entrate;

il Consiglio di Stato, inoltre, ha statuito che «in presenza di una graduatoria di concorso valida ed efficace, non è legittima la decisione di assumere personale avviando, ex novo, procedura di mobilità volontaria ex articolo 30 d.lgs. 165/2001, in quanto la prevalenza della mobilità è prevista dal Legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali» (si veda la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4329);

è principio generale che le graduatorie dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti pubblici rimangono efficaci per un termine indicato dal bando, ed eventualmente prorogato dalla legge, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito che successivamente dovessero rendersi disponibili (cfr., da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 28 luglio 2011, n. 14);

considerato che:

circa 840 candidati idonei delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 216 del 2011 attendono da quasi 18 mesi di essere assunti presso le amministrazioni richiamate;

le amministrazioni non hanno ancora dato attuazione al dettato normativo, ma addirittura disattendendo la volontà del legislatore, hanno

proceduto al reclutamento di nuovo personale in violazione di legge, tramite procedure di mobilità;

parte dei candidati idonei inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 4-*bis*, hanno dovuto proporre ricorso amministrativo di fronte al Capo dello Stato per tutelare il proprio diritto alla chiamata, dopo che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha negato l'accesso agli atti delle proprie procedure di reclutamento di nuovo personale;

nelle amministrazioni finanziarie ed in particolare nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, permangono rilevantissime carenze di organico nella terza area funzionale, nonostante la riduzione del 10 per cento delle piante organiche previste dall'art. 23- *quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

lo scorrimento delle graduatorie, oltre ad evitare inutili costi per nuove procedure concorsuali, consente alle amministrazioni finanziarie di disporre in maniera immediata di personale laureato ed altamente qualificato da inserire nei propri organici;

la lotta ferrea all'evasione fiscale è una priorità dell'attuale Governo e le risorse impiegate nella lotta all'evasione fiscale riportano un beneficio enormemente superiore rispetto al costo per finanziarle;

per quanto risulta agli interroganti nonostante quanto evidenziato ai punti precedenti, L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (come evidenziato nella bozza di convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2013-2015 e come comunicato alle organizzazioni sindacali nella seduta del 26 giugno 2013 in sede di presentazione del piano aziendale 2013), intenderebbe procedere, in violazione di legge, con il reclutamento di nuovo personale tramite procedure di mobilità anche interne per la copertura dei posti in terza area, generando in tal modo ulteriore contenzioso;

da notizie pervenute agli interroganti sembrerebbe che nella bozza del piano aziendale 2013 che l'Agenzia si accinge a sottoporre al Ministero, nella parte relativa al fabbisogno di personale, non si faccia alcuna menzione alla situazione riconosciuta per legge dei suddetti 840 candidati idonei,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con la massima sollecitudine affinché l'Agenzia delle dogane nel piano aziendale 2013, nella parte relativa al fabbisogno di personale, si attenga e dia concreta attuazione alla normativa vigente, dando priorità assoluta al reclutamento del personale ricompreso nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 216 del 2011;

se l'amministrazione finanziaria, ed in particolare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non ritenga di procedere con la massima sollecitudine all'assunzione del personale necessario, attingendo alle graduatorie già esistenti.

(3-00236)